

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO SULLA RIPARTIZIONE DEL FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO AL PERSONALE CREA APPARTENENTE AI LIVELLI IV-VIII

ANNO 2025

Il giorno 1° ottobre 2026 presso la sede centrale del CREA ed in videoconferenza su Teams

tra

la Delegazione di parte pubblica del Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), composta dal Presidente, Prof. Andrea Rocchi e dal Direttore Generale, Dott.ssa Maria Chiara Zaganelli,

e

I Sigg.

<u>Giampiero Golisano</u>	per la FLC CGIL
<u>Stefania Luzzi Conti</u>	per la CISL FSUR
<u>Francesco Dominici</u>	per la FED. UIL SCUOLA RUA
<u>Massimo Lucarini</u>	per la SNALS CONFSAI
<u>Guido Bonati</u>	per la FED. GILDA UNAMS
<u>Ivana Garaguso</u>	per la ANIEF

rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria,

in sede di contrattazione integrativa

VISTI i CC.NN.L. vigenti per il comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione e per il comparto "Istruzione e ricerca";

VISTO, in particolare, il CCNL 7 ottobre 1996, articoli 43 e ss., relativi al trattamento accessorio del personale appartenente ai livelli IV-VIII;

TENUTO CONTO che ai sensi delle sopra richiamate disposizioni contrattuali le indennità da corrispondere al personale appartenente ai livelli IV – VIII, a titolo di trattamento accessorio ineriscono la remunerazione: **a)** del lavoro straordinario; **b)** di particolari condizioni di disagio, pericolo, danno e responsabilità; **c)** dell'indennità di Ente; **d)** dell'indennità di posizione per i funzionari di amministrazione; **e)** della produttività collettiva ed individuale e che per ciascuna delle citate indennità è costituito un apposito "Fondo" di pari denominazione;

SEDE LEGALE

Via della Navicella 2/4 - 00184 Roma
T +39 06 47836 1

@ crea@crea.gov.it **W** www.crea.gov.it
C.F. 97231970589 **P.I.** 08183101008

VISTO il CCNL 13 maggio 2009 – comparto ricerca, quadriennio normativo 2006-2009, I biennio economico, articolo 11 e II biennio economico, articolo 6, che confermano *“le risorse e le modalità di suddivisione”* delle medesime, *“già destinate agli istituti del trattamento accessorio, sulla base di quanto stabilito dall’articolo 43, comma 2 del CCNL del 7 ottobre 1996 – comparto ricerca e dalle successive disposizioni contrattuali”*, salvo quanto previsto negli stessi articoli;

VISTO l’art. 24, del CCNL 23 dicembre 2025 comparto “Istruzione e ricerca” che individua le materie oggetto di relazioni sindacali e in particolare, quelle oggetto di contrattazione integrativa di cui al comma 4;

VISTO il CCNL del 1° luglio 2026 comparto “Istruzione e ricerca, in particolare l’articolo 2, comma 6, ai fini dell’individuazione dei soggetti legittimati all’esercizio delle relazioni sindacali nei luoghi di lavoro;

TENUTO CONTO che ai sensi delle disposizioni contrattuali di comparto in materia di partecipazione sindacale, sono oggetto di contrattazione i criteri di distribuzione delle indennità *ex lettere b) ed e)* e che a sensi del predetto articolo 43, comma 3 del CCNL 7 ottobre 1996, *“gli enti destinano eventuali economie di spesa realizzate nell’utilizzo dei fondi di cui alle lettere a), b), e d) del comma 2 ad incrementare le risorse del fondo di cui alle lettere b) e e) del medesimo comma. La ripartizione della predetta quota tra i fondi di cui alle lettere b) e e) è oggetto di contrattazione decentrata”*;

VISTO l’art. 23 comma 2 del D.lgs. del 25 maggio 2017, n. 75, secondo cui, *“a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016”*;

VISTO l’art. 11 del D.L. 14/12/2018, n. 135, recante *“adeguamento dei fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale dipendente della pubblica amministrazione”*, convertito dalla legge n. 12 del 11.02.2019, con riferimento in particolare alle lettere a) e b) del suddetto art. 11 del D.L. 14/12/2018, n. 135, secondo cui il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del D.lgs. del 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento, rispettivamente:

- agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- alle risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri del trattamento economico accessorio per le assunzioni effettuate, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti, successivamente all'entrata in vigore del citato articolo 23;

VISTO l’art.1 comma 673 della legge del 27.12.2017, n. 205 (legge di stabilità 2018) che ha destinato le risorse necessarie per consentire al CREA la realizzazione del piano di stabilizzazione del personale precario, da operare ai sensi dell’art.20 del D.lgs. del 25 maggio 2017, n. 75;

VISTO l’articolo 3 comma 2 del decreto legge 9 giugno 2021, n.80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n.113 che stabilisce che *“I limiti di spesa relativi al trattamento economico accessorio di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.*

75, compatibilmente con il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, possono essere superati, secondo criteri e modalità da definire nell'ambito dei contratti collettivi nazionali di lavoro e nei limiti delle risorse finanziarie destinate a tale finalità”;

CONSIDERATE le stabilizzazioni di 9 unità ai sensi dell’art. 20 del D.lgs. N. 75/2017 effettuate nel corso dell’anno 2024, e a regime dall’anno 2025, a cui si è provveduto per scorrimento degli elenchi relativi alla procedura di stabilizzazione indetta con decreto del Direttore Generale n. 0033720 del 5.04.2023, di cui 2 appartenenti al Livello VI;

VISTA la legge di Bilancio 2024 (legge del 30.12.2023 n. 213) che ha previsto l’istituzione di un fondo con una dotazione finanziaria pari a 35,32 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024, da ripartire, con successivo DPCM, in favore degli enti di ricerca non vigilati dal MUR;

VISTO il DPCM pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 205 del 2 settembre 2024 che destina al CREA euro 4.191.715 per la valorizzazione del personale tecnico amministrativo;

VISTO il comma 7-bis dell’art. 4 del decreto legge 14 marzo 2025 n. 25, convertito in legge 9 maggio 2025 n. 69 che dispone che “Le risorse destinate alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo degli enti pubblici di ricerca dall'articolo 1, comma 310, lettera c), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e dall'articolo 1, comma 309, terzo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, possono essere utilizzate, nel limite del 50 per cento di quelle assegnate a ciascun ente, anche con gli strumenti previsti dall'articolo 20, comma 1, lettere c) e d), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. A tale fine gli enti di cui al primo periodo possono adottare anche nuovi bandi nonché avvalersi prioritariamente degli esiti delle procedure selettive già svolte”;

PRESO ATTO che il CREA attualmente non dispone di graduatorie relative a procedure selettive ai sensi degli artt. 53 e 54 del CCNL 21.02.2002 da poter utilizzare nel rispetto della limitata quota di beneficiari di cui all’art. 23 del comma 2 del D.lgs. n. 150/2009;

VISTA l’ipotesi di CCI sottoscritta dalla delegazione di parte pubblica e dalla delegazione sindacale in data 13.03.2026 relativa al trattamento accessorio del personale CREA appartenente ai livelli IV-VIII per l’anno 2025;

PRESO ATTO altresì di quanto riportato nelle premesse della citata ipotesi di accordo “*che alla data di sottoscrizione della presente ipotesi di accordo non è possibile bandire nuove procedure selettive ai sensi degli artt. 53 e 54 del CCNL 21.02.2002 a valere per l’anno 2025 ma che le stesse potranno essere eventualmente attivate a decorrere dall’anno 2026*”;

PRESO ATTO, che la normativa vigente stabilisce che le risorse disponibili sono destinate alla valorizzazione del personale tecnico amministrativo in ragione delle specifiche attività svolte nonché del raggiungimento di più elevati obiettivi nell'ambito della ricerca pubblica;

TENUTO CONTO che ciascuna unità di personale, sia tecnico che amministrativo, contribuisce alle attività progettuali in ragione del profilo professionale posseduto e delle mansioni assegnate;

PRESO ATTO che l’attribuzione delle risorse al personale tecnico-amministrativo che partecipa ai progetti di ricerca tiene conto del grado di partecipazione offerto da ciascun dipendente nell’anno 2025, in termini orari e qualitativi, misurato attraverso il punteggio ottenuto da ciascuna unità di personale di livello IV-VIII nel calcolo della performance complessiva individuale, così come previsto nel sistema di misurazione della performance adottato dall’Ente;

CONSIDERATO che tali risorse sono assegnate ai singoli dipendenti nel rispetto del limite massimo pro capite del 15% del trattamento tabellare annuo lordo;

CONSIDERATO che la suindicata quota complessiva di euro 4.191.715,00 costituisce per l'importo di **euro 3.166.115,00** la quota di trattamento accessorio da destinare al fondo e per la restante parte di euro 1.025.600,00 per oneri a carico dell'amministrazione;

VISTO l'art. 27, comma 1 del CCNL 23 dicembre 2025 comparto "Istruzione e ricerca" che stabilisce che *"L'indennità di Ente di cui all'art. 44 del CCNL 7/10/1996 come da ultimo rideterminata dall'art. 11 comma 1, del CCNL 6/12/2022 è incrementata con la decorrenza e degli importi annui lordi indicati nell'allegata Tabella C5"*;

VISTO l'art. 28, comma 1 del CCNL 23 dicembre 2025 comparto "Istruzione e ricerca" che stabilisce che *"In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 121, della Legge n. 207 del 30 dicembre 2024 (Legge di bilancio 2025), con la decorrenza ivi indicata, per il personale IV-VIII ciascun Ente può ulteriormente incrementare in misura variabile di anno in anno le risorse dei Fondi di cui all'art. 43, comma 2, del CCNL 7/10/1996, oltre il limite di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, di un importo comunque non superiore allo 0,22% del monte salari dell'anno 2021, relativo al personale destinatario di tali fondi. I conseguenti oneri sono sostenuti a valere su risorse appositamente stanziare a carico dei rispettivi bilanci."*;

TENUTO CONTO della previsione della consistenza del fondo per il trattamento accessorio del personale di ruolo appartenente ai livelli IV-VIII per l'anno 2025 determinato, secondo quanto sopra disposto, nella misura di **€ 17.356.215,99** salvo l'esito del controllo ex art. 40 bis del D.lgs. n. 165/2001;

VISTO l'art. 141 del CCNL del 18.01.2024 ed in particolare il comma 1 secondo cui *"Gli Enti di ricerca possono stipulare contratti individuali per l'assunzione di personale a tempo determinato, nel rispetto dell'art. 36 del d.lgs. n.165/2001 e, in quanto compatibili, degli articoli 19 e seguenti del d.lgs. n.81/2015, nonché dei vincoli finanziari previsti dalle vigenti disposizioni"*;

VISTO l'art. 25 del D.lgs. 15.06.2015 n. 81 secondo cui *"Al lavoratore a tempo determinato spetta il trattamento economico e normativo in atto nell'impresa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili, intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva, ed in proporzione al periodo lavorativo prestato, sempre che non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a tempo determinato"*.

CONSIDERATO che le risorse complessive destinate a finanziare il trattamento economico accessorio del personale a tempo determinato dei livelli V-VIII non costituiscono un "fondo" ma gravano sulle risorse utilizzate per le assunzioni a tempo determinato a carico dei progetti di ricerca o dei fondi ordinari di bilancio;

RITENUTO di dover determinare le risorse annualmente destinate alla corresponsione delle indennità per il personale a tempo determinato nell'ambito del trattamento accessorio sulla base degli importi unitari delle diverse voci corrisposte al medesimo titolo al personale a tempo indeterminato;

RITENUTO altresì che l'erogazione delle predette voci relative al trattamento accessorio debba avvenire in maniera proporzionata alla durata del contratto a termine;

TENUTO CONTO della metodologia di calcolo come indicato nell'allegato 1 del presente CCI che ne costituisce parte integrante.

VISTA la consistenza del fondo del trattamento accessorio del personale appartenente ai livelli IV-VIII per l'anno 2025, pari ad € **17.356.215,99**, così come risulta asseverato dal Collegio dei Revisori dei Conti nel verbale n. 2 della seduta del 07.05.2026, con il quale il predetto Organo ha verificato positivamente la compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D.lgs. 165/2001;

CONCLUSA la verifica congiunta da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica (nota DFP 0057735 – P - del 02.09.2026) e del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato nota MEF-RGS n. 190345 del 01.09.2026) in merito alla compatibilità economico-finanziaria ai sensi dell'art. 40-bis, comma 2 e dell'art. 40 comma 3-quinquies del D.lgs. 165/2001;

CONSIDERATO che la predetta verifica ha avuto esito positivo, con i limiti e alle condizioni indicati dal Dipartimento della Funzione Pubblica e dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato nelle note di cui al capoverso precedente e recepiti nel presente contratto;

RITENUTO necessario procedere alla stipula del contratto integrativo relativo alla consistenza del fondo accessorio del personale appartenente ai livelli IV-VIII per l'anno 2025 e ai criteri di utilizzo dello stesso, come da Ipotesi sottoscritta il 13.03.2026;

CONVENGONO SU QUANTO SEGUE:

Articolo 1 - Personale a tempo indeterminato:

Per l'anno 2025, fatti salvi eventuali incrementi derivanti dal rinnovo del CCNL e da disposizioni legislative, il fondo per il trattamento accessorio del personale livello IV – VIII, di cui all'articolo 43 del CCNL 7 ottobre 1996, determinato in complessivi € **17.356.215,99**, è ripartito come segue:

Lett. a) Compenso del lavoro straordinario	110.000,00
Lett. b) Remunerazione di particolari condizioni di disagio, responsabilità	300.000,00
Lett. c) Indennità di Ente	12.930.100,99
Lett. e) Produttività collettiva e individuale*	850.000,00
Lett. e) Produttività collettiva e individuale – ulteriori risorse art. 2 c. 2 DPCM 25.06.2024 per l'anno 2025	3.166.115,00
TOTALE	17.356.215,99
* Dettaglio utilizzo risorse Lett. e) Produttività collettiva e individuale	850.000,00
I - Progressioni economiche dei livelli apicali nei singoli profili ex art. 53 CCNL 21.2.2002 con CCI del 1/12/2010	34.465,74

II - Progressioni economiche ai sensi dell'art. 53, CCNL 21.2.2002 - Super 1, 2 e 3 con CCI del 24/05/2017	79.763,31
III - Progressioni economiche ai sensi dell'art. 53, CCNL 21.2.2002 - Super 1, 2 e 3 con possesso requisiti al 31.12.2018	27.509,94
IV - Progressioni economiche ai sensi dell'art. 53, CCNL 21.2.2002 - Super 1, 2, 3 e 4 con possesso requisiti al 31.12.2020	63.252,40
V - Progressioni economiche ai sensi dell'art. 53, CCNL 21.2.2002 - Super 1, 2, 3 e 4 con possesso requisiti al 31.12.2022	51.455,05
VI - Totale Risorse destinate al finanziamento dell'art. 53 CCNL 21.2.2002 (I+II+III+IV+V)	256.446,44
VII Totale risorse Lett. e) destinate a Produttività collettiva e individuale	593.553,56
VIII Totale risorse Lett. e) Produttività collettiva e individuale (VI+VII)	850.000,00

L'indennità di ente mensile di cui all'art. 44 comma 4 del CCNL 7 ottobre 1996 viene aggiornata ai valori di seguito riportati utilizzando le risorse di cui all'art. 43, comma 2, lettera c):

Livello	Indennità di ente mensile	Importo annuo per 12 mensilità
4	945,00	11.340,00
5	850,00	10.200,00
6	725,00	8.700,00
7	630,00	7.560,00
8	539,00	6.468,00

I criteri di erogazione degli emolumenti delle suddette voci di cui alle lettere b) ed e), sono i seguenti:

Remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo, danno e responsabilità (lett. b) co 2, art. 43 CCNL 7/10/1996

Le risorse del fondo per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo, danno e responsabilità di cui alla lettera b, del suddetto art. 43 comma 2, del CCNL 7/10/1996 sono assegnate in base ai seguenti incarichi, non rientranti negli ordinari compiti previsti dal profilo professionale dei dipendenti interessati:

FUNZIONE	COEFFICIENTE DI RESPONSABILITA'	UNITA'	MOTIVAZIONE
Responsabile amministrativo/Responsabile Ufficio coordinamento, affari generali e gestione del personale presso i Centri di ricerca	1,5	12	Compiti che comportano gravose articolazioni dell'orario di lavoro connesse alla funzionalità degli uffici e specifiche responsabilità e rischi di natura professionale
Responsabile Ufficio gestione progetti di ricerca presso i Centri di ricerca Responsabile Ufficio contabilità presso i	1,3	12	

Centri di ricerca Responsabile Ufficio/Attività negoziale e patrimonio presso i Centri di ricerca	1	24	
Responsabile Ufficio amministrativo certificazione delle sementi personale presso il Centro CREA-DC	1	1	
Responsabile aziendale/laboratorio/ presso i Centri di ricerca	1,3	12	
	1	24	
Responsabile informatico/Responsabile di organizzazioni complesse/economo cassiere	1	39	
Responsabile dei servizi presso gli Uffici dell'Amministrazione Centrale	1,3	9	
	1	6	

Tutti gli incarichi sopra indicati, comprovati da provvedimento, da ordine di servizio, o lettera di incarico, verranno remunerati in base alla durata dell'incarico; in caso di dipendenti destinatari di più incarichi, verrà remunerata la posizione di miglior favore.

Le risorse del presente fondo saranno utilizzate anche per remunerare il personale soggetto a turni da svolgere in orario diurno e notturno, nonché nei giorni festivi.

Con riferimento alle indennità ex art. 43, co.2 lett. b), si stabilisce inoltre che:

- per le indennità previste per i **Responsabili di Ufficio** presso i Centri di Ricerca, i relativi Direttori, individueranno al massimo un incarico per ciascun Centro di ricerca a cui attribuire il coefficiente di 1,3.
- per le indennità previste per i **Responsabili di azienda/laboratorio** che risultano da documenti ufficiali dell'Ente, i relativi Direttori individueranno al massimo un incarico per ciascun Centro a cui attribuire il coefficiente di 1,3. Il numero degli incarichi di responsabile di azienda/laboratorio indicato in numero pari a 12+24 unità è da intendersi come stima, fermo restando che il numero definitivo delle posizioni di responsabilità sarà quello che verrà comunicato dai Direttori di Centro.
- per le indennità previste per **Responsabile informatico/Responsabile di organizzazioni complesse/economo cassiere** i relativi Direttori di Centro e il Direttore Generale per la sede centrale individueranno il personale interessato;
- per le indennità previste per i **Responsabili dei Servizi all'interno degli Uffici dirigenziali dell'Amministrazione centrale**, il Direttore Generale individuerà gli incarichi a cui attribuire il coefficiente di 1,3.

Produttività collettiva e individuale (lett. e, co 2, art. 43 CCNL 7/10/1996)

La ripartizione delle risorse è effettuata in base al punteggio ottenuto da ciascun dipendente di livello IV – VIII, nel calcolo della performance complessiva individuale (PI), così come disposto nel Sistema per la Misurazione e la Valutazione della Performance (SMVP) del CREA, approvato con Delibera del Consiglio di amministrazione n. 144 del 15.12.2021.

Per la ripartizione delle risorse vengono definite quattro classi di punteggio corrispondenti alle quattro fasce di merito (Punteggio PI) di cui al calcolo della performance complessiva individuale (PI) indicato al paragrafo 4 del Sistema per la Misurazione e la Valutazione della Performance (SMVP) del CREA, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 144 del 15.12.2021 e ai correlati coefficienti, correlati alla effettiva prestazione lavorativa resa dal dipendente durante l'anno (Servizio ordinario, Servizio SW/Telelavoro, Servizio fuori sede, Missioni, Frequenza corsi, Permesso sindacale), secondo quanto indicato nella tabella seguente:

Classe di punteggio	Fasce di merito	Coefficiente	Correttivo applicato al coefficiente per il calcolo dell'indennità	
			Prestazione lavorativa effettiva superiore a 20 giorni e fino a 80 giorni*	Prestazione lavorativa effettiva oltre 80 giorni
$3,70 \leq \text{Punteggio} \leq 4,00$	A – fascia massima	1,50	0,2	1
$3,00 \leq \text{Punteggio} < 3,70$	B – fascia intermedia	1,25	0,2	1
$2,00 \leq \text{Punteggio} < 3,00$	C – fascia minima	1,00	0,2	1
$\text{Punteggio} < 2,00$	D – fascia esclusa	0,00	0,2	1

*Al personale che ha svolto nell'anno una prestazione lavorativa effettiva fino a 20 giorni non viene corrisposta alcuna indennità di produttività.

In conformità a quanto previsto dai commi 1 e 2 dell'articolo 19 del CCNL sottoscritto il 18 gennaio 2024 relativo al personale del comparto Istruzione e Ricerca, triennio 2019-2021, ai dipendenti che conseguano le valutazioni più elevate, secondo quanto previsto dal sistema di valutazione del CREA, è comunque garantito quale premio di produttività un importo maggiorato del 30% rispetto al valore medio pro-capite delle risorse complessivamente destinate a produttività collettiva e individuale al personale valutato positivamente sulla base dei criteri selettivi.

Tale maggiorazione, ai sensi del comma 3 dell'articolo 19 del suddetto CCNL, viene attribuita a una quota di dipendenti pari al 5% (arrotondata per difetto) del personale valutato positivamente. In caso di ex aequo tra i dipendenti che abbiano conseguito la valutazione più elevata, fermo restando il predetto limite del 5%, avrà diritto alla citata maggiorazione del 30% il dipendente che avrà ottenuto il punteggio più elevato nell'anno immediatamente precedente alla valutazione in esame. In caso di ulteriore ex aequo, si terrà inoltre conto del punteggio più elevato conseguito negli anni immediatamente precedenti.

L'attribuzione di un punteggio inferiore a 2 nella performance complessiva individuale comporta la mancata erogazione delle risorse di cui alla lett. e), co 2, dell'art. 43 CCNL 7/10/1996 (produttività collettiva e individuale.).

Le eventuali economie di spesa derivanti dalle risorse di cui al fondo dell'art. 43, comma 2, lett. a) del CCNL del 7/10/1996, per l'anno 2025, sono destinate, ai sensi del comma 3 della medesima disposizione, ad incrementare le risorse del fondo per la remunerazione della produttività collettiva ed individuale di cui all'art. 43, comma 2, lett. e) del CCNL del 7/10/2016, relative allo stesso anno.

Le ulteriori risorse art. 2 c. 2 DPCM 25.06.2024 stanziare per l'anno 2025, integrano per l'importo di euro 3.166.115,00 il Fondo per la Produttività collettiva e individuale dell'anno 2025 di cui alla lettera e) dell'art. 43 del CCNL 7 ottobre 1996 e verranno corrisposte in funzione all'effettività del contributo fornito da ciascun dipendente per il raggiungimento di più elevati obiettivi nell'ambito della ricerca, determinato in base al punteggio ottenuto da ciascun dipendente di livello IV – VIII nel calcolo della performance complessiva individuale (PI), così come disposto nel Sistema per la Misurazione e la Valutazione della Performance (SMVP) del CREA e ripartite secondo le modalità e i criteri sopra stabiliti nel presente articolo, nel rispetto del limite massimo pro capite del 15% del trattamento tabellare annuo lordo.

Le eventuali economie di spesa derivanti dalle risorse del fondo andranno ad alimentare le risorse variabili del fondo dell'esercizio successivo.

Articolo 2 - Personale a tempo determinato

L'importo complessivo da destinare al trattamento accessorio spettante al personale a tempo determinato livelli V – VIII per l'anno 2025, è riportato nel seguente prospetto ed è pari all'importo determinato per il personale a tempo indeterminato, come risultante dal prospetto allegato al presente accordo.

Livelli	V	VI	VII	VIII
Importo complessivo da destinare alla contrattazione integrativa del trattamento accessorio personale a tempo determinato livelli V – VIII Anno 2025	€ 14.187,89	€ 12.280,72	€ 10.832,87	€ 9.446,41
Di cui: Indennità di Ente (art. 43 comma 2, lettera c) CCNL 7/10/1996)	€ 12.958,98	€ 11.051,81	€ 9.603,96	€ 8.217,50

Fermo restando l'importo da corrispondere a titolo di Indennità di Ente ai sensi dell'art. 43 comma 2, lettera c) CCNL 7/10/1996, di importo equivalente a quello corrisposto al personale a tempo indeterminato, i criteri di erogazione degli emolumenti relativi alla **Produttività collettiva e individuale (art. 43 comma 2, lettera e) CCNL 7/10/1996** sono i seguenti:

Le risorse destinate alla produttività collettiva e individuale verranno corrisposte sulla base del punteggio ottenuto da ciascun dipendente di livello V – VIII, nel calcolo della performance complessiva individuale (PI), così come disposto nel Sistema per la Misurazione e la Valutazione

della Performance (SMVP) del CREA, approvato con delibera del Consiglio di amministrazione n. 144 del 15.12.2021. La valutazione è in capo al coordinatore/responsabile di progetto sulle cui risorse grava il rapporto di lavoro a tempo determinato, o in capo al responsabile dell'unità organizzativa a cui il dipendente è assegnato.

Per la ripartizione delle risorse vengono definite quattro classi di punteggio corrispondenti alle quattro fasce di merito (Punteggio PI) di cui al calcolo della performance complessiva individuale (PI) indicato al paragrafo 4 del Sistema per la Misurazione e la Valutazione della Performance (SMVP) del CREA, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 144 del 15.12.2021 e ai correlati coefficienti, correlati alla prestazione lavorativa resa dal dipendente durante l'anno (Servizio ordinario, Servizio SW/Telelavoro, Servizio fuori sede, Missioni, Frequenza corsi, Permesso sindacale), secondo quanto indicato nella tabella seguente.

Classe di punteggio	Fasce di merito	Coefficiente	Correttivo applicato al coefficiente per il calcolo dell'indennità	
			Prestazione lavorativa effettiva superiore a 20 giorni e fino a 80 giorni*	Prestazione lavorativa effettiva oltre 80 giorni
$3,70 \leq \text{Punteggio} \leq 4,00$	A – fascia massima	1,50	0,2	1
$3,00 \leq \text{Punteggio} < 3,70$	B – fascia intermedia	1,25	0,2	1
$2,00 \leq \text{Punteggio} < 3,00$	C – fascia minima	1,00	0,2	1
$\text{Punteggio} < 2,00$	D – fascia esclusa	0,00	0,2	1

*Al personale che ha svolto nell'anno una prestazione lavorativa effettiva fino a 20 giorni non viene corrisposta alcuna indennità di produttività.

In conformità a quanto previsto dai commi 1 e 2 dell'articolo 19 del CCNL sottoscritto il 18 gennaio 2024 relativo al personale del comparto Istruzione e Ricerca, triennio 2019-2021, ai dipendenti a tempo determinato che conseguano le valutazioni più elevate, secondo quanto previsto dal sistema di valutazione del CREA, è comunque garantito quale premio di produttività un importo maggiorato del 30% rispetto al valore medio pro-capite delle risorse complessivamente destinate a produttività collettiva e individuale al personale valutato positivamente sulla base dei criteri selettivi.

Tale maggiorazione, ai sensi del comma 3 dell'articolo 19 del suddetto CCNL, viene attribuita a una quota di dipendenti a tempo determinato pari al 5% (arrotondata per difetto) del personale valutato positivamente all'interno di ogni singolo Centro di Ricerca/Amministrazione centrale. In caso di ex aequo tra i dipendenti che abbiano conseguito la valutazione più elevata, fermo restando il predetto limite del 5%, avrà diritto alla citata maggiorazione del 30% il dipendente che avrà ottenuto il punteggio più elevato nell'anno immediatamente precedente alla valutazione in esame.

In caso di ulteriore ex aequo, si terrà inoltre conto del punteggio più elevato conseguito negli anni immediatamente precedenti.

L'attribuzione di un punteggio inferiore a 2 nella performance complessiva individuale comporta la mancata erogazione delle risorse di cui alla lett. e), co 2, dell'art. 43 CCNL 7/10/1996 (produttività collettiva e individuale.)

Il budget massimo per la remunerazione della produttività individuale del dipendente è equivalente al valore massimo del premio corrisposto al personale di ruolo per lo stesso anno in funzione della disponibilità indicata al punto VIII – Totale Risorse Lett. e) Produttività collettiva e individuale (VI+VII) al netto delle risorse indicate al punto VI – Totale Risorse destinate al finanziamento dell'art. 53 del CCNL 21.2.2002 (I+II+III+IV+V) del prospetto di “dettaglio utilizzo risorse Lett. e) Produttività collettiva e individuale” presente nell'art. 1.

Per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato per la realizzazione di progetti di ricerca, la predetta indennità deve essere prevista nel piano finanziario del progetto approvato, al fine di assicurare l'ammissibilità della correlata spesa da parte dell'Ente finanziatore del progetto.

Il presente contratto collettivo integrativo è approvato con modalità telematica.

LA DELEGAZIONE DI
PARTE PUBBLICA:

LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI:

F.to Andrea Rocchi

FLC CGIL

NON FIRMATO

F.to Maria Chiara Zaganelli

CISL FSUR

F.to Stefania Luzzi Conti

FED. UIL SCUOLA RUA

F.to Francesco Dominici

SNALS CONFSAL

F.to Massimo Lucarini

FED. GILDA UNAMS

F.to Guido Bonati

ANIEF

F.to Ivana Garaguso

—

METODOLOGIA DI CALCOLO

Importi da destinare al trattamento accessorio per il personale a tempo determinato livelli V – VIII - Anno 2025, sulla base di quanto corrisposto al tempo indeterminato.

Indennità di Ente (art. 43 comma 2, lettera c) CCNL 7/10/1996)

Livelli	V	VI	VII	VIII
Indennità di ente mensile (per n. 12 mensilità)	€ 10.200,00	€ 8.700,00	€ 7.560,00	€ 6.468,00
Indennità Ente annuale CCNL 2022-2024	€ 2.758,98	€ 2.351,81	€ 2.043,96	€ 1.749,50
TOTALE	€ 12.958,98	€ 11.051,81	€ 9.603,96	€ 8.217,50

IMPORTO MEDIO TRATTAMENTO ACCESSORIO DA DESTINARE AL PERSONALE LIVELLI V-VIII A TEMPO DETERMINATO AL NETTO DELL'INDENNITA' DI ENTE (basata su quanto corrisposto al personale a tempo indeterminato)

Consistenza del fondo di contrattazione integrativa del trattamento accessorio personale livelli IV – VIII a tempo indeterminato, anno 2025	€ 14.190.100,99
Indennità di Ente (art. 43 comma 2, lettera c) CCNL 7/10/1996) da remunerare a tempo indeterminato	€ 12.930.100,99
Differenza	€ 1.260.000,00
Valore a.p. presenti anno 2025	1.025,30
Importo medio al netto dell'indennità di Ente	€ 1.228,91

Compenso del lavoro straordinario (art. 43 comma 2, lettera a) CCNL 7/10/1996)

Livelli	V	VI	VII	VIII
Tariffa oraria lavoro diurno	€ 17,89	€ 16,47	€ 15,08	€ 14,27

Compenso del lavoro in turni (art. 47 comma 2) CCNL 7/10/1996)

Livelli	V	VI	VII	VIII
Tariffa oraria indennità turni diurni	€ 3,58	€ 3,29	€ 3,02	€ 2,85